



CAMERA
ARBITRALE
DI MILANO

INDIPENDENZA E IMPARZIALITÀ DELL'ARBITRO

**RACCOLTA DI DECISIONI DEL CONSIGLIO ARBITRALE
DELLA CAMERA ARBITRALE DI MILANO (CAM)**

.....

N. 1 - GIUGNO 2016

Indice delle decisioni

| | |
|---------------------------------------|----|
| 1. RAPPORTI ARBITRO – PARTE | 4 |
| 2. RAPPORTI ARBITRO – DIFENSORE | 12 |

1. RAPPORTI ARBITRO – PARTE

| CASO N. 1 - 2016 | |
|---|--|
| Prov. Consiglio Arbitrale CAM 03.09.2012 | |
| RAPPORTI ARBITRO–PARTE | |
| CONSULENZA E INCARICHI PER CONTO DI ENTRAMBE LE PARTI - società collegata - ristrutturazione di debito - rapporti arbitro-difensore - deposito domanda di arbitrato – collaboratore di studio - dichiarazione incompleta – integrazioni alla dichiarazione – non conferma d’ufficio. | |
| CASO | <p>L’arbitro nominato dalla parte attrice dichiara di aver svolto una consulenza su tematiche di diritto commerciale sia per la parte convenuta sia per la parte attrice e che i rapporti “sono cessati ampiamente”.</p> <p>A seguito di richiesta della Segreteria integra la dichiarazione dicendo che a favore del convenuto l’ultima prestazione è stata resa nel corso dell’esercizio 2008, su una questione di diritto societario. Quanto all’attrice, un collaboratore del suo studio, non legato da vincoli associativi con l’arbitro, ha assunto nel 2011 un incarico da parte di società collegata all’attrice per la ristrutturazione del debito della collegata nonché dell’attrice stessa.</p> <p>Dopo una seconda richiesta di integrazione della Segreteria, con riferimento alla modalità di deposito della domanda di arbitrato effettuato da un collaboratore dello studio dell’arbitro, l’arbitro dichiara che, in ragione della presenza dello studio su Milano, il difensore dell’attore ha chiesto direttamente a un collaboratore dello studio dell’arbitro la cortesia di depositare la domanda per evitare la trasferta da Roma a Milano.</p> <p>Parte attrice dichiara di non avere osservazioni in merito.</p> <p>Parte convenuta non osserva nulla.</p> |
| RAGIONI | <p>La tipologia di relazione è duplice, arbitro-parte e arbitro-difensore della parte.</p> <p>La prima dichiarazione rilasciata dall’arbitro è incompleta sotto il profilo del periodo e della durata dei rapporti indicati tanto che la Segreteria ha dovuto richiedergli due integrazioni. In generale, è dovere dell’arbitro presentare da subito una <i>disclosure</i> più completa possibile nei fatti, nei rapporti e nei tempi. Ogni dubbio su dichiarare o meno va infatti risolto in favore della dichiarazione.</p> <p>Il fatto che le relazioni riguardino entrambe le parti non significa che vi sia equilibrio e che le relazioni si compensino reciprocamente. La rilevanza di ogni situazione critica persiste e va valutata separatamente.</p> <p>Inoltre, la circostanza del deposito della domanda da parte dell’arbitro in luogo del difensore di una parte è grave poiché, al di là del fatto in sé, significa che l’arbitro (un suo collaboratore) è stato contattato ed ha ricevuto un atto prima dell’inizio dell’arbitrato, mentre gli atti devono essere ricevuti dal collegio degli arbitri contemporaneamente, su invio della Camera Arbitrale.</p> <p>Il Consiglio può procedere alla non conferma d’ufficio, pur in assenza di osservazioni delle parti o anche in casi in cui le parti affermino di non avere nulla in contrario alla conferma dell’arbitro.</p> |
| DECISIONE | Il Consiglio Arbitrale NON HA CONFERMATO l’arbitro. |

CASO N. 2 - 2016

Prov. Consiglio Arbitrale CAM 20.02.2013

RAPPORTI ARBITRO-PARTE

CONSULENZA E ASSISTENZA PER LA PARTE - società collegata - operazioni corporate – rapporti studio legale dell’arbitro e parte - partecipazione agli utili dello studio – tempo e durata del rapporto – IBA Guidelines non vincolanti.

| | |
|-------------------------|---|
| <p>CASO</p> | <p>L'Arbitro nominato dalla parte convenuta dichiara di aver assistito nel 2009 una delle società controllate dalla convenuta in riferimento ad un'operazione societaria conclusasi nello stesso anno. Dichiara che lo studio legale di cui è socio ha assistito in passato e assiste al momento della nomina la convenuta e varie sue controllate in relazione a pratiche non attinenti alla materia del contendere. Dichiara in ogni caso di non essere coinvolto in nessuna di tali pratiche.</p> <p>Parte attrice chiede che siano acquisite ulteriori specificazioni sulla posizione dell’arbitro.</p> <p>L’arbitro integra la dichiarazione confermando che lo studio ha ricevuto e potrebbe ricevere ulteriori mandati dalla convenuta e da sue controllate su questioni non inerenti la materia del contendere e conferma altresì che, come socio dello studio, partecipa agli utili derivanti dalle attività svolte dallo studio stesso nelle sue diverse sedi.</p> <p>Parte convenuta non osserva nulla.</p> |
| <p>RAGIONI</p> | <p>La relazione denunciata è tra arbitro e parte. In generale è un tipo di relazione più intenso e delicato da valutare rispetto a quella tra arbitro e difensore che può invece avere, più spesso, carattere di ordinaria collaborazione tra professionisti.</p> <p>Il fattore tempo appare un elemento fortemente negativo e ostativo rispetto alla conferma poiché:</p> <p>(a) sono passati solo 2 anni tra la cessazione della consulenza dell’arbitro a una controllata della parte e la nomina dell’arbitro stesso. Il Consiglio, infatti, utilizzando su questo punto come riferimento, pur non vincolante, le IBA <i>Guidelines</i> sui Conflitti di interesse in arbitrato, considera normalmente non più rilevanti le relazioni cessate da oltre 3 anni (salvo che i fatti precedenti non continuino a svolgere effetti sul caso).</p> <p>(b) sussiste <i>attualmente</i> ossia al momento della nomina un’assistenza dello studio dell’arbitro alla convenuta e alle sue controllate. L’arbitro, quale socio di studio, partecipa agli utili e ai compensi derivanti allo studio dalle varie attività, compresi ovviamente i compensi pagati dalla società che lo ha nominato e dalle sue controllate.</p> |
| <p>DECISIONE</p> | <p>Il Consiglio Arbitrale NON HA CONFERMATO l’arbitro.</p> |

CASO N. 3 - 2016

Prov. Consiglio Arbitrale CAM 24.01.2013

RAPPORTI ARBITRO-PARTE

DIFESA DI SOCIETÀ COLLEGATA ALLA PARTE – integrazioni alla dichiarazione – stato avanzato del procedimento

| | |
|-------------------------|--|
| <p>CASO</p> | <p>Nel corso del procedimento, dopo la costituzione del Collegio Arbitrale, l'arbitro nominato dalla parte convenuta integra la propria <i>disclosure</i> e all'inizio del 2013 dichiara di aver assunto la difesa in giudizio di una società socia della controllante dell'attrice in arbitrato.</p> <p>Tale controversia, iniziata nel 2012, non coinvolge l'attrice dell'arbitrato, ma altri soci della società controllante.</p> <p>Entrambe le parti dichiarano espressamente di non avere osservazioni.</p> <p>Il Consiglio Arbitrale si pronuncia a inizio 2013.</p> |
| <p>RAGIONI</p> | <p>Il rapporto dichiarato riguarda l'arbitro e una delle parti, con particolare riferimento all'assistenza in un giudizio ordinario.</p> <p>Non si tratta di un rapporto diretto tra l'arbitro e la parte, in quanto l'arbitro assiste una società che è socia della società controllante della parte attrice.</p> <p>Un elemento da considerare è proprio il rapporto indiretto che in questo caso appare piuttosto lontano rispetto alla parte dell'arbitrato.</p> <p>Inoltre, entrambe le parti espressamente dichiarano di non avere osservazioni circa la conferma dell'arbitro stesso.</p> <p>Da ultimo, il Consiglio Arbitrale ha anche tenuto conto del fatto che la circostanza sia sopravvenuta, che sia stata immediatamente dichiarata dall'arbitro stesso e che il procedimento fosse già in corso, con istruttoria ampiamente avviata.</p> |
| <p>DECISIONE</p> | <p>Il Consiglio Arbitrale HA CONFERMATO l'arbitro.</p> |

CASO N. 4 - 2016

Prov. Consiglio Arbitrale CAM 10.04.2014

RAPPORTI ARBITRO PARTE

RAPPORTI TRA STUDIO LEGALE DELL'ARBITRO E PARTE - arbitro ex socio di studio legale – tempo e durata del rapporto – dichiarazione completa

| | |
|-------------------------|---|
| <p>CASO</p> | <p>L'arbitro nominato dalla parte convenuta dichiara di aver cessato per anzianità il rapporto associativo con lo Studio X (non coinvolto nel caso in esame).</p> <p>Con lo Studio X prosegue invece un rapporto di consulenza che non prevede alcun tipo di partecipazione agli utili.</p> <p>Né lo Studio X né lui hanno mai svolto attività professionale di alcun tipo a favore o contro la parte che lo ha nominato.</p> <p>Lo Studio X ha invece svolto attività professionale contro la parte attrice dell'arbitrato tra il settembre 2004 e l'aprile 2006 e, più recentemente, a favore della stessa (attività conclusasi nel settembre 2013).</p> <p>In nessuno dei due casi l'arbitro è stato coinvolto e, per quanto a sua conoscenza, quelle attività hanno riguardato fatti non correlati all'arbitrato in esame.</p> <p>Le parti non hanno svolto osservazioni.</p> <p>Il Consiglio Arbitrale si pronuncia nell'aprile 2014.</p> |
| <p>RAGIONI</p> | <p>L'arbitro dichiara un duplice rapporto indiretto con una delle parti coinvolte.</p> <p>In particolare, un primo rapporto si riferisce a una difesa svolta non da lui ma dallo studio legale di cui l'arbitro è stato socio e ora mero consulente contro una delle parti in arbitrato. Sia la tipologia di rapporto – mediata e non diretta - sia la durata e il tempo intercorso, sono elementi a favore della conferma dell'arbitro.</p> <p>Il secondo rapporto dichiarato riguarda invece una circostanza più recente come tempistica (conclusasi nell'anno precedente alla decisione del Consiglio), relativa alla difesa della medesima parte ad opera dello studio legale di cui l'arbitro è consulente. Anche questa vicenda, tuttavia, non ha coinvolto direttamente l'arbitro, il quale peraltro si trova ora in un rapporto di sola consulenza nei confronti dello studio legale (non più in un rapporto associativo).</p> <p>Entrambi gli episodi si riferiscono dunque alla parte che non ha nominato l'arbitro e risultano uno contro la parte e uno a favore. Va detto che la simultanea presenza di due rapporti di tipo opposto non significa che si compensino poiché la natura e la gravità di ciascun rapporto va valutata separatamente.</p> <p>Tuttavia, le due circostanze descritte, la lontananza dell'arbitro dalle stesse (non direttamente coinvolto), la tempistica, la completezza della dichiarazione fatta dall'arbitro e l'assenza di osservazioni svolte dalle parti, sono tutti elementi che hanno portato il Consiglio Arbitrale a una valutazione positiva dell'indipendenza e imparzialità dell'arbitro.</p> |
| <p>DECISIONE</p> | <p>Il Consiglio Arbitrale HA CONFERMATO l'arbitro.</p> |

CASO N. 5 - 2016

Prov. Consiglio Arbitrale CAM 01.06.2014

RAPPORTI ARBITRO-PARTE

PLURALITÀ DI NOMINE DALLA STESSA PARTE – pregiudizio sulla materia del contendere

| | |
|-------------------------|--|
| <p>CASO</p> | <p>L'arbitro dichiara di essere stato nominato dalla stessa parte (convenuta) in un precedente arbitrato gestito da CAM.</p> <p>Il precedente arbitrato si era svolto tra le stesse parti e riguardava lo stesso contratto e, parzialmente, la stessa materia del contendere.</p> |
| <p>RAGIONI</p> | <p>Il tipo di rapporto dichiarato dall'arbitro tocca due aspetti molto importanti: il primo è l'aver ricevuto più di un incarico arbitrale dalla stessa parte. Nel caso concreto il precedente incarico era terminato circa 2 anni prima del provvedimento del Consiglio. Il fatto di essere nominato più volte arbitro dalla stessa parte (l'arbitro "seriale") non può essere di per sé motivo di censura e di automatica non conferma. Occorre anche in questa situazione valutare il grado, l'intensità e la tempistica dei rapporti: un conto è aver ricevuto 2-3 nomine dalla stessa parte nell'arco di vari anni, un altro è accumulare molte nomine in un arco temporale ristretto o contemporaneamente.</p> <p>Nel caso di specie la circostanza dei due incarichi, a distanza di due anni l'uno dall'altro, appare nel complesso ordinaria ed accettabile in termini di apparente indipendenza e imparzialità.</p> <p>Il secondo elemento dichiarato dall'arbitro è l'aver già svolto l'incarico di arbitro tra le stesse parti, relativamente allo stesso contratto e con una parziale coincidenza dell'oggetto del contendere (il cosiddetto "<i>issue conflict</i>" nella prassi dell'arbitrato internazionale). La decisione precedente costituisce letteralmente un pre-giudizio che impedisce all'arbitro nominato dalla parte convenuta (l'unico degli arbitri che ha replicato la nomina nei due diversi collegi) di svolgere l'incarico con la necessaria indipendenza e imparzialità di giudizio.</p> <p>Cfr. art. 18.2.c del Regolamento CAM.</p> |
| <p>DECISIONE</p> | <p>Il Consiglio Arbitrale NON HA CONFERMATO l'arbitro.</p> |



CASO N. 6 - 2016

Prov. Consiglio Arbitrale CAM 16.12.2009

RAPPORTI ARBITRO PARTE

PARENTELA/AFFINITÀ CON LA PARTE

| | |
|------------------|--|
| CASO | L'arbitro nominato dagli attori dichiara che uno di essi è suo nipote acquisito, figlio della sorella di sua moglie. |
| RAGIONI | <p>Il rapporto dichiarato dall'arbitro nominato dalla parte in questo caso è un esempio - fortunatamente raro - di rapporto di parentela/affinità.</p> <p>La parentela o l'affinità tra l'arbitro e una delle parti che l'ha nominato non garantisce il rispetto dei requisiti di indipendenza e imparzialità richiesti agli arbitri dal Regolamento della Camera Arbitrale e dall'annesso Codice deontologico. Lo stesso cpc, peraltro, prevede la parentela come motivo di ricsuzione (art. 815 num. 3).</p> |
| DECISIONE | Il Consiglio Arbitrale NON HA CONFERMATO l'arbitro. |

CASO N. 7 - 2016

Prov. Consiglio Arbitrale CAM 16.12.2014

RAPPORTI ARBITRO-PARTE

CONSULENZA E RAPPORTI TRA STUDIO LEGALE DELL'ARBITRO E PARTE – dovere di dichiarazione estesa ai rapporti dello studio - prestazioni professionali non (ancora) saldate – società collegata

| | |
|-------------------------|--|
| <p>CASO</p> | <p>L'arbitro nominato dalla parte convenuta dichiara che nel 2013 (circa due anni prima del provvedimento) lo studio di cui è socio ha prestato una consulenza occasionale alla parte che lo nomina e che, inoltre, in forza di accordi bonari con la parte, sussistono al momento della pronuncia (fine 2014) prestazioni professionali non saldate dalla stessa in favore dello studio.</p> <p>L'arbitro dichiara inoltre che lo studio di cui è parte presta al momento consulenza ad altra società che detiene il 50% delle quote di partecipazione del capitale sociale della convenuta, senza – si precisa – diritti particolari che possano incidere sulla maggioranza in assemblea e alle relative deliberazioni.</p> <p>Le parti non svolgono alcuna osservazione.</p> |
| <p>RAGIONI</p> | <p>Il rapporto dichiarato è duplice ma sempre indiretto.</p> <p>In un caso si tratta di un rapporto di consulenza tra lo studio di cui fa parte l'arbitro e la convenuta. Non si tratta dunque di un rapporto diretto tra l'arbitro e la parte e la consulenza denunciata sarebbe di tipo occasionale.</p> <p>E' importante sottolineare che l'arbitro non si deve limitare a dichiarare i propri rapporti con i soggetti dell'arbitrato ma deve estendere la dichiarazione ai rapporti dello studio legale o dell'organizzazione di cui fa parte.</p> <p>In ogni caso, più rilevante dentro la relazione denunciata appare la circostanza che la convenuta debba ancora saldare le prestazioni professionali allo studio.</p> <p>Infatti l'attualità del rapporto economico tra parte e arbitro o lo studio di cui fa parte l'arbitro, anche se la prestazione professionale risulti completata da tempo, appare incidere sull'imparzialità (e l'apparenza di imparzialità) dell'arbitro.</p> <p>Il secondo rapporto di consulenza riguarda lo studio di cui fa parte l'arbitro e una società collegata o meglio partecipante al 50% del capitale sociale della convenuta che ha nominato l'arbitro. Il rapporto è in atto e dunque anche il fattore temporale non può che incidere negativamente. Inoltre il collegamento tra le due società è di intensità tale da non permettere di tracciare una netta separazione tra chi fa la consulenza - lo studio dell'arbitro - e il destinatario sostanziale della consulenza stessa (la società socia al 50% della parte convenuta che lo ha nominato).</p> <p>Viene richiamato per analogia anche il n. 5) dell'art. 815 cpc.</p> |
| <p>DECISIONE</p> | <p>Il Consiglio Arbitrale NON HA CONFERMATO l'arbitro.</p> |

CASO N. 8 - 2016

Prov. Consiglio Arbitrale CAM 15.10.2014

RAPPORTI CONSULENTE TECNICO-PARTE

CTU E DOVERE DI DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA – istanza di ricusazione – rapporti accademici

| | |
|-------------------------|--|
| <p>CASO</p> | <p>Il Consulente Tecnico nominato d'ufficio rende una dichiarazione di indipendenza priva di ogni rilievo (<i>disclosure</i> "bianca").</p> <p>Parte attrice propone, tuttavia, un'istanza di ricusazione nei confronti del CTU. In particolare, rileva che il CTU è professore emerito di un'Università della cui Fondazione partecipa istituzionalmente la parte convenuta, sostenendola economicamente. Il CTU, inoltre, è stato preside di facoltà e coordinatore dei presidi di quell'Università.</p> <p>Secondo parte attrice tali rapporti compromettono la terzietà e l'indipendenza del CTU.</p> <p>La parte convenuta replica rilevando che la fondazione e l'ente universitario sono due soggetti giuridici diversi e distinti.</p> |
| <p>RAGIONI</p> | <p>Si ricorda preliminarmente che anche il consulente tecnico nominato d'ufficio, sia che venga nominato dal Tribunale Arbitrale sia che venga nominato, per delega degli arbitri, dalla Camera Arbitrale, deve rendere una dichiarazione di indipendenza negli stessi termini di quella degli arbitri e rispettare gli stessi criteri di imparzialità e indipendenza, in applicazione delle previsioni di cui al Regolamento CAM e all'annesso Codice Deontologico.</p> <p>L'istanza di ricusazione presentata in questo caso solleva un rapporto fortemente indiretto e mediato tra il CTU e una delle parti (convenuta). Va dapprima sottolineato come la presentazione di una vera e propria istanza di ricusazione sia un atto più grave delle semplici osservazioni o contestazioni mosse dalla parti verso la dichiarazione dell'arbitro.</p> <p>Tuttavia, in questo caso, il rapporto tra CTU, professore emerito (dunque, peraltro, in quiescenza) e parte convenuta che partecipa della Fondazione dell'Università in cui insegnava il CTU appare troppo indiretto e mediato per costituire un elemento di parzialità.</p> <p>Si tratta in ogni caso di soggetti – Università, Fondazione e parte convenuta partecipante alla Fondazione – diversi e sufficientemente distanti. Né è riscontrabile alcuna relazione economica tra parte convenuta e CTU.</p> |
| <p>DECISIONE</p> | <p>Il Consiglio Arbitrale ha respinto l'istanza di ricusazione e HA CONFERMATO il CTU.</p> |

2. RAPPORTI ARBITRO – DIFENSORE

| CASO N. 9 - 2016 | |
|--|---|
| Prov. Consiglio Arbitrale CAM 17.09.2014 | |
| RAPPORTI ARBITRO-DIFENSORE CONDIVISIONE LOCALI – istanza di ricusazione – codice deontologico forense | |
| CASO | <p>L'arbitro nominato da parte convenuta dichiara di essere collega di studio dell'avvocato della medesima parte convenuta.</p> <p>La parte attrice presenta istanza di ricusazione.</p> |
| RAGIONI | <p>Si tratta del classico caso in cui l'arbitro nominato è collega di studio del difensore che lo nomina. Non si tratta dunque di condivisione dei locali tra l'arbitro e difensore ma di rapporto, se possibile, ancora più stretto.</p> <p>In ogni caso, la circostanza determina un inevitabile collegamento tra il difensore e un arbitro che può inficiare sia il merito della controversia sia il risultato finale del procedimento. Non può quindi essere garantita la necessaria equidistanza dell'arbitro, nel rispetto dei criteri di indipendenza e imparzialità.</p> <p>Si consideri oltretutto che anche il Codice deontologico forense (art.61.3) reputa incompatibile la nomina ad arbitro quando una parte (non necessariamente quella che lo ha nominato) sia assistita da un difensore socio o associato o che eserciti negli stessi locali dell'arbitro.</p> <p>L'istanza di ricusazione qui presentata è stata dunque ritenuta fondata dal Consiglio Arbitrale.</p> |
| DECISIONE | <p>Il Consiglio Arbitrale HA ACCOLTO l'istanza di ricusazione e NON HA CONFERMATO l'arbitro.</p> |

CASO N. 10 - 2016

Prov. Consiglio Arbitrale CAM 20.09.2011

RAPPORTI ARBITRO-DIFENSORE

CONDIVISIONE LOCALI - indicazioni del sito web - mancata dichiarazione – osservazioni della parte - codice deontologico forense

| | |
|-------------------------|---|
| <p>CASO</p> | <p>L'arbitro nominato dalla parte attrice rilascia una dichiarazione di indipendenza priva di rilievi (<i>disclosure</i> “bianca”).</p> <p>La convenuta contesta e osserva che l'arbitro ha taciuto i suoi rapporti professionali con il difensore della parte che lo ha nominato il quale risulterebbe collaboratore dello studio dell'arbitro come indicato dal sito web dello studio stesso.</p> <p>L'arbitro, in risposta, precisa che i suddetti rapporti sono limitati alla semplice condivisione dei locali.</p> |
| <p>RAGIONI</p> | <p>La circostanza qui descritta riguarda il caso della condivisione di locali di studio tra l'arbitro e il difensore della parte che lo ha nominato.</p> <p>La circostanza avrebbe dovuto essere dichiarata dall'arbitro sin dall'inizio. Il fatto che il rilievo sia emerso dalle osservazioni di una parte aggrava la posizione dell'arbitro: una circostanza non dichiarata – e che avrebbe chiaramente dovuto esserlo – diviene agli occhi delle parti e dell'istituzione più grave per la mancata dichiarazione in sé.</p> <p>La parte in questo caso ha scelto di svolgere delle osservazioni ai sensi dell'art. 18.3 del Regolamento, senza presentare l'istanza di riconsulazione, portando però all'attenzione del Consiglio Arbitrale la gravità della circostanza.</p> <p>L'arbitro ha precisato che si trattava di una mera condivisione di locali. Tuttavia anche questa sola eventualità rappresenta un contatto diretto e costante tra l'arbitro e il difensore che appare incidere sull'indipendenza e l'imparzialità dell'arbitro: si consideri che anche il Codice deontologico forense (art.61.3) considera incompatibile la nomina ad arbitro quando una parte (non necessariamente quella che lo ha nominato) sia assistita da un difensore socio o associato o che eserciti negli stessi locali dell'arbitro.</p> |
| <p>DECISIONE</p> | <p>Il Consiglio Arbitrale NON HA CONFERMATO l'arbitro.</p> |

CASO N. 11 - 2016

Prov. Consiglio Arbitrale CAM 12.03.2014

RAPPORTI ARBITRO-DIFENSORE

CO-DIFESA ARBITRO E DIFENSORE – arbitro controparte del difensore - non conferma d’ufficio

| | |
|-------------------------|--|
| <p>CASO</p> | <p>Il Presidente, nominato dai due arbitri, dichiara di essere difensore di una società in un giudizio ordinario, insieme all’avvocato della parte convenuta in arbitrato. Dichiara inoltre di difendere in un altro giudizio ordinario una parte la cui controparte è assistita da altri professionisti del medesimo studio dell’avvocato della convenuta in arbitrato.</p> <p>Le parti non hanno svolto alcuna osservazione.</p> |
| <p>RAGIONI</p> | <p>La dichiarazione dell’arbitro rivela due rapporti intercorrenti con la difesa di una parte.</p> <p>Nella prima circostanza, l’arbitro è in co-difesa con il difensore di una parte del procedimento, in un giudizio ordinario pendente. Qui rileva sia la tipologia di rapporto con il difensore sia la circostanza temporale (contemporanea all’arbitrato).</p> <p>La prima circostanza dichiarata, la co-difesa con il difensore di una parte è sicuramente quella più rilevante nell’esame della posizione di indipendenza e imparzialità dell’arbitro.</p> <p>Nella seconda circostanza invece il rapporto parrebbe più lieve, benché sempre contemporaneo: sembra prevalere l’aspetto di normale incrocio professionale tra avvocati.</p> <p>In ogni caso, va sottolineato che la simultanea presenza di due rapporti di tipo opposto – uno “a favore” di una parte, <i>rectius</i> della difesa di una parte, e uno “contro” la difesa della stessa parte - non significa che si compensino poiché la natura e la gravità di ciascun rapporto va valutata separatamente.</p> <p>In particolare, la natura del primo rapporto e la contemporaneità di entrambe le circostanze hanno portato il Consiglio Arbitrale ad una decisione negativa, pur in assenza di osservazioni delle parti e dunque ad una non conferma d’ufficio.</p> |
| <p>DECISIONE</p> | <p>Il Consiglio Arbitrale NON HA CONFERMATO l’arbitro.</p> |

CASO N. 12- 2016

Prov. Consiglio Arbitrale CAM 15.10.2014

RAPPORTI ARBITRO-DIFENSORE

OF COUNSEL - non conferma d'ufficio

| | |
|------------------|---|
| CASO | <p>L'arbitro nominato dalla parte convenuta dichiara di essere divenuto <i>of counsel</i> dello studio che difende la stessa parte. Precisa che tale nuovo ruolo è intervenuto successivamente al deposito della domanda di arbitrato in cui era contenuta la sua nomina.</p> <p>Le parti non svolgono osservazioni.</p> |
| RAGIONI | <p>Il rapporto qui delineato intercorre tra l'arbitro e la difesa della parte che l'ha nominato.</p> <p>Il ruolo di <i>of counsel</i> è diverso da quello di socio o associato di studio così come dalla semplice condivisione di locali. L'<i>of counsel</i> è sintetizzabile come il ruolo di un professionista che non condivide i locali dello studio legale ma che ha una stabile relazione professionale con lo stesso, prestando la propria assistenza attraverso consulenze sporadiche in determinate aree del diritto.</p> <p>La natura in sé del rapporto dell'arbitro <i>of counsel</i> non è elemento di censura automatica della nomina. In questo caso, tuttavia, è la circostanza temporale della chiamata come <i>of counsel</i> immediatamente dopo la sua nomina ad arbitro nell'atto introduttivo dell'arbitrato a destare le forti perplessità del Consiglio.</p> <p>La circostanza e il dato temporale non sembrano garantire la necessaria equidistanza e il rispetto delle previsioni di cui al Regolamento e al Codice Deontologico dell'Arbitro.</p> <p>Pertanto, pur in assenza di osservazioni delle parti, il Consiglio Arbitrale ha proceduto a una non conferma d'ufficio dell'arbitro.</p> |
| DECISIONE | <p>Il Consiglio Arbitrale NON HA CONFERMATO l'arbitro.</p> |

CASO N. 13 - 2016

Prov. Consiglio Arbitrale CAM 16.11.2013

RAPPORTI ARBITRO-DIFENSORE

ARBITRO ASSISTITO DAL DIFENSORE – difesa dell'arbitro come parte in più procedimenti -

| | |
|------------------|---|
| CASO | L'arbitro nominato da una parte dichiara di essere assistito e difeso come parte personalmente in altri procedimenti civili e penali dallo studio di cui sono soci i difensori della parte che lo ha nominato. |
| RAGIONI | <p>Il rapporto qui dichiarato concerne un legame molto forte tra l'arbitro e la difesa della parte che l'ha nominato.</p> <p>Rilevano in particolare due aspetti: da un lato, il rapporto concerne l'assistenza legale dell'arbitro da parte dello studio che ha nominato l'arbitro stesso. Benché non si tratti dei medesimi difensori in procura per l'arbitrato, si tratta in ogni caso di un rapporto economico tra l'arbitro e lo studio che difende una parte.</p> <p>Inoltre, tali rapporti riguardano molteplici casi, pendenti al momento della dichiarazione. Vanno pertanto sottolineati sia l'intensità e la fiducia nel rapporto coi difensori sia il dato temporale contemporaneo all'arbitrato.</p> <p>Tutti questi elementi hanno portato il Consiglio Arbitrale a non confermare l'arbitro, in ragione della vicinanza, della qualità del rapporto e della tempistica descritta.</p> |
| DECISIONE | Il Consiglio Arbitrale NON HA CONFERMATO l'arbitro. |

CASO N. 14 - 2016

Prov. Consiglio Arbitrale CAM 17.01.2006

RAPPORTI ARBITRO-DIFENSORE

PARENTELA - figlio dell'arbitro che lavora presso lo studio dei difensori - rinnovazione della dichiarazione ex art. 18.5 Regolamento – *IBA Guidelines*

| | |
|------------------|--|
| CASO | L'arbitro nominato dalla parte convenuta dichiara, nel corso del procedimento, che il figlio ha iniziato a prestare la sua attività lavorativa presso altra sede italiana dello studio legale che assiste la parte convenuta che lo ha nominato. |
| RAGIONI | <p>Si tratta anzitutto di una dichiarazione rinnovata dall'arbitro nel corso del procedimento a seguito di un fatto sopravvenuto: l'inizio dell'attività lavorativa del figlio presso lo studio legale dei difensori della parte che lo ha nominato. In particolare presso una sede diversa (in altra città) dello stesso studio che segue il procedimento.</p> <p>In caso di fatti sopravvenuti l'arbitro ha il dovere di informarne, con nuova dichiarazione, l'istituzione e i soggetti dell'arbitrato (art. 18.5 del Regolamento CAM).</p> <p>Il rapporto di parentela richiamato non è diretto con i difensori così come il caso richiamato dall'art. 815 n. 3 del cpc (parentela dell'arbitro con i difensori) ma è tuttavia un rapporto che incide sull'apparenza di indipendenza e imparzialità dell'arbitro, in particolare agli occhi dell'altra parte, che non lo ha nominato.</p> <p>Le stesse <i>IBA Guidelines</i> che l'istituzione guarda come riferimento pur non vincolante indicano la circostanza come rientrante nelle ipotesi di cosiddetta <i>Orange List</i> ossia tra le ipotesi che pur non comportando una sostituzione automatica impongono una valutazione critica del singolo caso, anche in termini di opportunità.</p> <p>La circostanza che il rapporto di lavoro del figlio sia sopraggiunto in corso avanzato di procedimento è ritenuto un elemento aggravante nella valutazione di opportunità.</p> |
| DECISIONE | Il Consiglio Arbitrale NON HA CONFERMATO l'arbitro. |

CASO N. 15 - 2016

Prov. Consiglio Arbitrale CAM 19.03.2013

RAPPORTI ARBITRO-DIFENSORE

ARBITRO CONTROPARTE DEL DIFENSORE - arbitro unico

| | |
|-------------------------|--|
| <p>CASO</p> | <p>L'arbitro unico nominato dal Consiglio della Camera Arbitrale dichiara di aver difeso davanti a un tribunale ordinario e per un periodo di circa 2 anni una persona avendo come avvocato di controparte il difensore della parte attrice nell'arbitrato.</p> <p>La parte convenuta precisa di non avere alcun motivo di opposizione alla conferma dell'arbitro.</p> |
| <p>RAGIONI</p> | <p>La relazione è relativa ai rapporti tra arbitro e difensore di una parte.</p> <p>Si tratta di una relazione 'contro', essendo l'arbitro e il difensore di una parte contrapposti in una vicenda processuale del tutto differente e non collegata all'arbitrato.</p> <p>Sembrano in questo caso prevalere gli aspetti di normale conoscenza e incrocio professionale tra avvocati che si trovano contrapposti in una vicenda processuale estranea, peraltro terminata, e, al contempo, incaricati in ruoli diversi (arbitro e difensore) nella vicenda arbitrale in esame.</p> <p>L'arbitro unico è stato nominato direttamente dal Consiglio Arbitrale della Camera (e non dalle parti) e questo aumenta la garanzia di neutralità e equidistanza dell'arbitro.</p> |
| <p>DECISIONE</p> | <p>Il Consiglio Arbitrale HA CONFERMATO l'arbitro.</p> |